



OGGETTO: Fornitura di ed installazione di compressore usato e di essiccatore presso sala compressori CS Palmanova.
Impegno di spesa n. 1670/21.

PREMESSO CHE

- è necessario attivare la fornitura ed installazione di un compressore usato e di un essiccatore presso la sala compressori al CS Palmanova per sostituire gli attuali macchinari non più funzionanti, come indicato dettagliatamente negli allegati all'Impegno di Spesa n. 1670/21;
- l'importo della fornitura è stimato pari a euro 3.329,49 al netto dell'IVA;
- la fornitura dovrà essere completata entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione dell'ordine;
- la fornitura rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Servizi Manutentivi;
- la fornitura in oggetto rientra nella categoria merceologica 04A. FORN0505 - Impianti trattamento aria e accessori dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 1670/21 per un importo complessivo di euro 3.329,49;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore economico a cui affidare la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Davide Sartelli, come individuato ai sensi dell'Ordine di Servizio n. 5/2017 Prot. Int/414 dd. 06/02/2017;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dalla Nota Int/4843 del 23.12.2016, è il p.t. Giovanni Cante responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Manutentivi;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dell'Art. 7 comma 4 del Regolamento per le Procedure di Affidamento Sotto Soglia, all'Operatore economico Bimac S.r.l., in quanto azienda che, a seguito di indagine informale, ha offerto il prodotto più rispondente alle esigenze del richiedente come evidenziato al prot. 13200/E dd. 08/04/2021;
- l'Operatore economico è iscritto alla categoria merceologica 04A. FORN0505 - Impianti trattamento aria e accessori dell'elenco fornitori della Società;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati negli allegati all'Impegno di Spesa n. 1670/21;
- il Responsabile Unico del Procedimento, fatte le indagini e verifiche, non ha ritenuto che il trattamento determinato dall'oggetto dell'affidamento ricada nelle fattispecie previste dall'art. 35 del GDPR D.lgs. 679/16;
- l'esecuzione della fornitura in oggetto richiede, ai sensi dell'art. 26 co. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e, conseguentemente sussistono costi della sicurezza quantificati in euro 29,49;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 29, 30, 32 e 36;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2 lett. a);
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020), per quanto applicabile nel rispetto del sopravvenuto D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020;

S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50

- la procura del 04/12/2017 Prot. Int/4777/2017, rilasciata al rag. Davide Sartelli, Direttore Esercizio;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, in ragione della procura del 30/06/2017 prot. Int/2653/2016 il Direttore Esercizio rag. Davide Sartelli svolge i compiti che il D. Lgs 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO
IL DIRETTORE ESERCIZIO
DETERMINA

- di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dell'art. 7 comma 4 del Regolamento per le Procedure di Affidamento Sotto Soglia, all'Operatore economico Bimac S.r.l., in quanto azienda che, a seguito di indagine informale, ha offerto il prodotto più rispondente alle esigenze del richiedente come evidenziato al prot. 13200/E dd. 08/04/2021;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati negli allegati all'Impegno di Spesa n. 1670/21 che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di indicare il termine ultimo per il completamento della fornitura in 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione dell'ordine;
- di prevedere l'applicazione delle penali quantificate in euro 10,00 (dieci) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei prodotti oggetto della fornitura;
- di determinare in euro 3.329,49 IVA esclusa l'importo dell'affidamento, dei quali euro 29,49 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'Impegno di Spesa n. 1670/21 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e la Stazione appaltante dichiarano che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra essi e l'operatore economico che è stato indicato.

Il Direttore Esercizio
e Responsabile del Procedimento

rag. Davide Sartelli

Palmanova, 14 aprile 2021

ESE/fb/adl

Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 28/05/2021